RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FIRMATO A ROMA IL 23 APRILE 1986

Art. 7 (Accordo)

Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione

1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere:

a) un periodo di residenza in Australia che sia:

i) inferiore al periodo richiesto dalle leggi di sicurezza sociale australiane per aver titolo ad una prestazione australiana in base alla residenza; e

ii) che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale persona dalle disposizioni del successivo paragrafo 4; oppure

b) un periodo di contribuzione accreditata che sia:

i) inferiore al periodo richiesto dalle leggi di sicurezza sociale italiana per aver titolo ad una prestazione italiana in base alla contribuzione accreditata; e

ii) che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale prestazione dalle disposizioni del successivo paragrafo 5, e possa, inoltre, far valere un periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa e un periodo di contribuzione accreditata in Italia, che, cumulati, siano pari o maggiori del periodo minimo richiesto per detta prestazione dalle norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento alla Parte contraente cui spetterebbe erogare detta prestazione;

c) ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione australiana il periodo di contribuzione accreditata menzionato da ultimo sar considerato come periodo durante il quale tale persona era residente in Australia; e

d) ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione italiana detto periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa sar considerato come un periodo di contribuzione accreditata in Italia. 2. Qualora una persona cui si applica il precedente paragrafo 1:

a) abbia risieduto ininterrottamente in Australia per un periodo inferiore al minimo di residenza continua necessario a tale persona per conseguire in base alle leggi di sicurezza sociale australiane, il diritto ad una prestazione australiana; e

b) possa far valere un periodo di contribuzione accreditata in due o piu' periodi separati

che eccedano, in totale, il periodo minimo di cui alla precedente lettera a); il totale dei periodi di contribuzione accreditata sara' considerato come un periodo continuo e, in base al precedente paragrafo 1, lettera c), come un periodo, equivalente a questo totale, durante il quale detta persona ha risieduto ininterrottamente in Australia. 3. Qualora un periodo di residenza in Australia ed un periodo di contribuzione accreditata in Italia coincidano, i periodi, che si sovrappongono saranno presi in considerazione, ai fini del presente articolo, una sola volta da ciascuna delle Parti contraenti con le seguenti modalita':

a) per una prestazione australiana: come periodo di residenza in Australia; e

b) per una prestazione italiana: come periodo di contribuzione accreditata in Italia. 4. Il periodo minimo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1 e' stabilito come segue:

a) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona fuori dell'Australia: 1 anno di residenza, di cui almeno 6 mesi di residenza continua; e

b) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona in Australia: non e' richiesto alcun periodo minimo. 5. Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia, da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1, e' stabilito come segue:

a) per la pensione di vecchiaia: 1 anno;

b) per la pensione anticipata: 1 anno;

c) per la pensione di anzianita': 15 anni;

d) per l'assegno di invalidita': 1 anno;

e) per la pensione di inabilita': 1 anno;

f) per l'assegno privilegiato di invalidita': 1 anno;

g) per la pensione privilegiata di inabilita': 1 anno; e

h) per la pensione ai superstiti: 1 anno. 6. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalle leggi di sicurezza sociale italiane, i periodi di contribuzione accreditata in Italia a favore di una persona, saranno totalizzati, ove necessario, con periodi di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa di tale persona, a condizione che i citati periodi di contribuzione non siano, nel complesso, inferiori ad un anno.

Versione in vigore dal 25 giugno 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986

Estremi	Legge 7 giugno 1988, n. 225
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-225-1988/accordo-art-7-totalizzazione-dei-periodi-di-residenza-e-dei-periodi-di-contribuzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it